

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2005

che modifica la decisione 2005/734/CE che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività, e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio

[notificata con il numero C(2005) 4687]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/855/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

dell'influenza aviaria A, sottotipo H5N1, attraverso gli uccelli selvatici.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Per monitorare la situazione negli Stati membri, la Commissione ha adottato la decisione 2005/732/CE, del 17 ottobre 2005, che approva i programmi per l'attuazione nel 2005 di indagini degli Stati membri sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici e che stabilisce le norme in materia di notifica e di ammissibilità ai fini della partecipazione finanziaria della Comunità ai costi di realizzazione di tali programmi ⁽²⁾.

(2) Per ridurre il rischio che l'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, venga introdotta — attraverso i volatili selvatici — nelle aziende avicole e nelle altre strutture in cui sono tenuti in cattività i volatili, è stata adottata la decisione 2005/734/CE della Commissione, del 19 ottobre 2005, che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività, e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio ⁽³⁾.

(3) In base a tale decisione, gli Stati membri sono tenuti a individuare le singole aziende in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività e che, secondo dati epidemiologici e ornitologici, dovrebbero essere considerate particolarmente esposte al rischio della diffusione del virus

(4) Tenuto conto degli sviluppi epidemiologici e di carattere ornitologico, è opportuno prevedere un riesame periodico e costante del rischio, in modo da rivedere le zone riconosciute particolarmente a rischio.

(5) Occorre un chiarimento relativo al ruolo epidemiologico degli uccelli che partecipano a gare di volo nell'ambito di eventi culturali.

(6) Occorre inoltre prevedere una proroga per il periodo di applicazione delle misure di cui alla decisione 2005/734/CE alla luce degli sviluppi epidemiologici e di carattere ornitologico.

(7) È pertanto opportuno modificare la decisione 2005/734/CE.

(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2005/734/CE è modificata come segue:

1) All'articolo 1, è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4. Gli Stati membri riesaminano periodicamente le misure adottate in forza del paragrafo 1, tenuto conto anche delle indagini condotte a norma della decisione 2005/732/CE, così da adeguarsi al cambiamento della situazione epidemiologica e ornitologica nelle zone del loro territorio da essi riconosciute particolarmente a rischio di introduzione dell'influenza aviaria.»

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

⁽²⁾ GU L 274 del 20.10.2005, pag. 95.

⁽³⁾ GU L 274 del 20.10.2005, pag. 105. Decisione modificata dalla decisione 2005/745/CE (GU L 279 del 22.10.2005, pag. 79).

2) All'articolo 2 *bis*, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

Articolo 2

«2. Gli Stati membri vietano di concentrare pollame e altri volatili per mercati, fiere, esposizioni ed eventi culturali, comprese le gare di volo degli uccelli.

Gli Stati membri prendono immediatamente e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

L'autorità competente può tuttavia autorizzare tali concentrazioni di pollame e altri volatili in cattività, purché la valutazione di rischio dia esito favorevole.».

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

3) All'articolo 4, la data «1° dicembre 2005» è sostituita da quella del «31 maggio 2006».

Fatto a Bruxelles, 30 novembre 2005.

4) L'allegato I è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

Nell'allegato I della decisione 2005/734/CE, parte I, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«— Ubicazione dell'azienda in corrispondenza delle rotte migratorie degli uccelli, in particolare di quelli che provengono dalle zone dell'Asia centrale e orientale, del Mar Caspio e del Mar Nero, del Medio Oriente e dell'Africa;».
